

DIREZIONE Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.  
SERVIZIO Servizio Trasporto Pubblico Locale su gomma e su ferro.  
UFFICIO Contratti di servizio, concessioni e politica Tariffaria del tpl.  
OGGETTO: Autolinee G.T.M. s.p.a Pescara. Variazione Istradamento Autolinea 8 del Contratto di Servizio 2012. Istituzione di nuovo capolinea.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO

che, la G.T.M. s.p.a. esercita, oltre ai servizi in concessione regionale, anche quelli previsti dal Contratto di servizio 2012 stipulato con la regione Abruzzo da ultimo in data 28.6.2012;

che con D.G.R. n.330 del 31.5.2012 avente ad oggetto "SOCIETA' G.T.M. S.P.A. CON SEDE A PESCARA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE REGIONALE E DELLE LINEE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA REGIONE ABRUZZO" è stata approvata in via sperimentale la ristrutturazione dei servizi in concessione regionale e di quelli del Contratto di servizio della G.T.M. s.p.a.;

DATO ATTO che la medesima D.G.R. ha previsto un costante monitoraggio sull'andamento dei servizi oggetto di riordino al fine di poter predisporre interventi utili a superare eventuali criticità che si fossero evidenziate;

VISTA la nota della G.T.M. s.p.a. del 3.7.2012 con cui la società comunicava all'assessorato ai Trasporti di aver rilevato alcune criticità nel funzionamento dei servizi ristrutturati e in particolare lo scarso utilizzo da parte dell'utenza del capolinea della linea 8 sito a C.so Strasburgo – Montesilvano – con conseguente sovraccarico e rallentamento della linea 3;

DATO ATTO che con la citata nota e con successiva del 6.8.2012 n. 6009, acquisita al protocollo regionale con il n.183234, la G.T.M. s.p.a., a seguito di monitoraggio effettuato, propone lo spostamento del capolinea della linea n°8 da C.so Strasburgo (Piazzale FS) a via Di Vittorio (località Colonna) con l'obiettivo anche di assicurare il transito sulla via Vestina (tranne sul tratto Cappelle sul Tavo – angolo via Togliatti servito unicamente dalla linea n° 3) con le linee nn° 3 e 6 da via Togliatti alla Colonna e 3 e 8 dalla Colonna a Pescara Centrale;

VISTA la nota dell'UMC di Pescara prot. n. 7719 del 3.8.2012 (allegato n.1) che a seguito di sopralluogo congiunto ai sensi del D.P.R. 753/80 presenti UMC, Regione Abruzzo, Comune di Montesilvano e G.T.M. s.p.a., ha espresso nulla osta, provvisorio e sperimentale, ai fini della sicurezza, sull'idoneità dell'area destinata al capolinea della linea 8 individuata sulla via G. Di Vittorio lato destro nella direzione da via F. Cavallotti a Via Vestina (località colonna);

DATO ATTO che la medesima nota della UMC impone l'osservazione delle seguenti prescrizioni:

1. su tutta l'area dovrà essere mantenuta efficiente la segnaletica orizzontale e verticale;
2. gli autobus dovranno avere una lunghezza massima pari a 12,00 metri;
3. i conducenti dovranno attenersi alla segnaletica e ai limiti di velocità imposti;
4. l'accesso all'area da parte degli autobus provenienti da via Vestina dovrà avvenire dopo aver effettuato l'inversione di marcia sulla rotatoria di via F. Cavallotti;
5. la sosta degli altri veicoli dovrà essere vietata su tutta l'area adiacente il golfo di fermata fino al oltre il cancello di entrata dell'ente Poste Italiane;
6. apposite zebraure pedonali e cartelli di avviso indicheranno, ai pedoni in transito i percorsi di sicurezza per non interferire con gli autobus in manovra;
7. il nulla osta deve intendersi PROVVISORIO e SPERIMENTALE, valido per dodici mesi, in attesa della realizzazione di altra idonea area;

DATO ATTO che si adotta in merito una Determinazione Dirigenziale, trattandosi di modifica di istradamento e come tale non costituisce ristrutturazione dei servizi di cui alle lettere a) e b) art.2 della L.R. 59/99, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 25/2003, secondo quanto previsto della D.G.R. n.553 del 7/07/2004 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione della Legge 12 Dicembre 2003 n.25";

RITENUTO di autorizzare la modifica di istradamento della autolinea n°8 del Contratto di Servizio 2012 tra Regione Abruzzo e G.T.M. con individuazione del capolinea a Montesilvano sulla via G. Di Vittorio lato destro nella direzione da via F. Cavallotti a Via Vestina (località colonnetta);

DATO ATTO, che la modifica proposta comporta un aumento di percorrenza di km. 1.792,00 che determina una percorrenza complessiva autorizzata dal citato contratto di km. 2.397.819,13 al posto di quella precedente di km. 2.396.027,13 e che la variazione apportata al monte chilometrico del contratto di servizio è inferiore alla quota del 2% prevista dall'art.7 del contratto stesso e pertanto, ai sensi del citato articolo, detta variazione non determina variazione del corrispettivo previsto;

DATO ATTO pertanto che il presente provvedimento non determina oneri a carico del bilancio regionale;

VISTO l'art.3 comma 2 punto n.1) della L.R. 152/98;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto attestato dal Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;

#### DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di approvare la modifica di istradamento della autolinea n°8 della G.T.M. s.p.a. di cui al Contratto di Servizio 2012 con la regione Abruzzo con lo spostamento del capolinea da C.so Strasburgo (Piazzale FS) a via Di Vittorio (località Colonneta) secondo il programma di esercizio (allegato n.2);

2. di dare atto che l'UMC di Pescara con nota prot. n. 7719 del 3.8.2012, a seguito di sopralluogo congiunto ai sensi del D.P.R. 753/80 presenti UMC, Regione Abruzzo, Comune di Montesilvano e G.T.M. s.p.a., ha espresso nulla osta, provvisorio e sperimentale, ai fini della sicurezza, sull'idoneità dell'area destinata al capolinea della linea 8 individuata sulla via G. Di Vittorio lato destro nella direzione da via F. Cavallotti a Via Vestina (località colonnetta) nel rispetto delle prescrizioni contenute in detta nota (allegato n.1);
3. di dare atto che la modifica proposta comporta un aumento di percorrenza di km. 1.792,00 che determina una percorrenza complessiva autorizzata dal citato contratto di km. 2.397.819,13 al posto di quella precedente di km. 2.396.027,13 e che la variazione apportata al monte chilometrico del contratto di servizio è inferiore alla quota del 2% prevista dall'art.7 del contratto stesso e pertanto, ai sensi del citato articolo, detta variazione non determina variazione del corrispettivo previsto;
4. di dare atto pertanto che il presente provvedimento non determina oneri a carico del bilancio regionale;
5. di notificare la presente determinazione alla Società "G.T.M. s.p.a." di Pescara, al Componente la Giunta, al Direttore Regionale della Direzione Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e Logistica loro sedi.

---

L'Estensore  
(geom. Gianni Bratti)  
(firma)

---

Il Dirigente del Servizio  
(dott.ssa Maria Antonietta Picardi)  
(assente)  
Il Direttore Regionale  
(Avv Carla Mannetti)  
(firma)

---

Il Responsabile dell'Ufficio  
(dott. Mario Litterio)  
(firma)